



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PIEMONTE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PASI	FABRIZIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CURATOLO	ROBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MAIORCA	ROBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 156/2017
depositato il 01/02/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 293/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di NOVARA
contro:

difeso da:

NORO DR. STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA

proposto dall'appellante:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - NOVARA
GALLERIA MANIFATTURA ROTONDI 7 28100 NOVARA NO

difeso da:

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 073 2004 0016137907000 IRPEF-ADD.REG. 2000
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 073 2004 0016137907000 IRPEF-ADD.COM. 2000
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 073 2004 0016137907000 IRPEF-ALTRO 2000
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 073 2004 0017196988000 REGISTRO 1998
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 073 2005 0016638567000 I.C.I. 1999
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 073 2005 0016638567000 I.C.I. 2001
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 073 2005 0016638567000 I.C.I. 2002

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 156/2017

UDIENZA DEL

17/05/2018 ore 09:30

N°

1446/18

PRONUNCIATA IL:

17/05/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24/03/2018

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(M. FOCCA)



(segue)

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 073 2006 0019974321000 IVA-ALTRO 2000
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 073 2006 0019974321000 RADIODIFFUSIONI 2002
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 073 2008 0017311752000 I.C.I. 2004
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 073 2008 0017311752000 I.C.I. 2005
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 073 2008 0017311752000 I.C.I. 2006
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 073 2015 000001986000 IRPEF-ADD.REG. 200
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 073 2015 000001986000 IRPEF-ADD.COM. 200
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 073 2015 000001986000 IRPEF-ALTRO 2000
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 073 2015 000001986000 IVA-ALTRO 2000
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 073 2015 000001986000 RADIODIFFUSIONI 2002
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 073 2015 000001986000 REGISTRO 1998
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 073 2015 000001986000 I.C.I. 1999
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 073 2015 000001986000 I.C.I. 2001
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 073 2015 000001986000 I.C.I. 2002
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 073 2015 000001986000 I.C.I. 2004
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 073 2015 000001986000 I.C.I. 2005
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 073 2015 000001986000 I.C.I. 2006

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 156/2017

UDIENZA DEL:

17/05/2018 ore 09:30

Svolgimento del processo

Nella pubblica udienza del 17/5/2018, dopo il rinvio accordato nell'udienza del 12/12/2017 per consentire, come richiesto dal rappresentante del contribuente per valutare l'adesione al c.d. provvedimento di rottamazione delle cartelle di pagamento, viene trattato l'appello (R.G.A. n. 156/2017) promosso da Equitalia S.p.A. contro la sentenza n. 293 della Commissione Tributaria Provinciale di Novara, sezione 1^a, del 20/6/2016 in materia di preavviso di iscrizione ipotecaria su immobili del contribuente per debiti tributari vari e relativi a più annualità dal 1998 al 2006.

Il contribuente, sig. _____, già esercente, a mezzo di S.a.s. _____ di cui era socio accomandatario, attività di commercio di abbigliamento uomo/donna, fu dichiarato fallito dal Tribunale di Verbania, sez. fallimentare, con sentenza n. 42 del 2005 e con successivo decreto del 4/7/2012 veniva dichiarata chiusa la procedura concorsuale.

Dopo questa premessa cronologica di fatti, il sig. _____ veniva raggiunto il 20/11/2015 da "comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria" con cui si affermava che non risultavano ancora pagate cartelle tributarie per varie imposte risalenti a periodi d'imposta dal 1998 al 2006 per euro 43.760,45 e che ai sensi dell'art. 77 del DPR n. 602/1973 il Concessionario della Riscossione, allora Equitalia Nord, avrebbe proceduto, decorsi 30 gg dalla notificazione, all'iscrizione ipotecaria per un importo pari al doppio del citato debito.

Contro tale atto, insorgeva con ricorso giurisdizionale il contribuente che eccepiva una serie di rilievi, che si riassumono :

- 1) vizi dell'atto in quanto non è possibile individuare quali immobili verrebbero assoggettati ad ipoteca legale ;
- 2) illegittimità dell'iscrizione ipotecaria perché non preceduta dalla notificazione delle cartelle di pagamento ;
- 3) illegittimità della cit. iscrizione perché non preceduta dall'intimazione ad adempiere (avviso di mora) ;
- 4) nullità degli atti presupposti (cartelle di pagamento) per inesistenza delle notificazioni ;
- 5) nullità delle cartelle per prescrizione dei crediti tributari ;
- 6) errato calcolo degli interessi di mora, che andavano sterilizzati durante il periodo della procedura fallimentare.

Chiedeva di dichiarare nulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ; in via subordinata, di ridurre il valore dell'iscrizione ipotecaria ; in ulteriore subordine, di dichiarare illegittimi gli interessi nel periodo della procedura concorsuale e vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio Equitalia con apposite controdeduzioni con cui replicava in ordine ai seguenti argomenti :

- 1) sull'omessa notificazione delle cartelle, che andava limitata ad alcune di esse (si rimanda a pag. 2 dell'atto), mentre altre resterebbero escluse (v. sempre pag. 2) ;
- 2) sulla pretestuosità sui difetti di notificazione, su cui Equitalia si riservava di depositare la documentazione attestante le notificazioni ;
- 3) precisazione sulla natura e sulla funzione dell'iscrizione ipotecaria, mezzo cautelare per la proficua eventuale esecuzione, ma che non è atto dell'esecuzione ;
- 4) distinzione tra le notificazioni delle cartelle prima della dichiarazione di fallimento, mentre per altre successive vi era stata l'insinuazione nel fallimento.

Chiedeva di rigettare il ricorso perché assolutamente inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto.

Vittoria delle spese.

Nelle more del giudizio di 1° grado, il ricorrente depositava memoria illustrativa.

Per ragioni di economia processuale, si rinvia ad essa.

La Commissione Tributaria adita accoglieva il ricorso e compensava le spese di causa.

Motivo fondante l'accoglimento della domanda principale del ricorrente va individuata nella non idonea prova documentale delle azioni promosse contro il contribuente e a tutela degli interessi erariali.

Nel caso in esame, la sentenza evidenziava che "deve riconoscersi corretta l'impugnazione del ricorrente, fondata ...sull'omessa notificazione degli atti presupposti, nonché sull'illegittimo addebito degli interessi di mora nel periodo di vigenza della procedura concorsuale, attesa la rilevata mancata insinuazione del credito nella...procedura concorsuale".

Tuttavia, per le spese, ha ritenuto "per la particolarità delle questioni giuridiche trattate" di compensarle tra le parti.

Interponeva appello Equitalia che criticava la sentenza per almeno tre ragioni e cioè, in sintesi :

a) per motivazione "apparente", destinata a cadere in quanto il Concessionario aveva prodotto in atti una serie di estratti di ruolo (si rinvia a pagg. 3 e 4 dell'appello) compresa domanda di insinuazione nel passivo del fallimento ;

b) omessa valutazione di un piano di rateazione del 22/11/2015 ed accettata dall'Agente della Riscossione che non poteva concludersi con la pronuncia impugnata ;

c) vizio della motivazione per mancata corrispondenza tra chiestone pronunciato in quanto la domanda della parte ricorrente in 1° grado riguardava n. 5 cartelle prodromiche al preavviso di iscrizione ipotecaria, mentre Equitalia nelle controdeduzioni precisava che c'erano altre 9 cartelle, non opposte ed, allora, l'aver, come ha fatto la sentenza impugnata, fatto "piazza pulita" di tutto in violazione dell'art. 112 c.p.c..

Chiedeva di riformare la sentenza, dichiarare valida ed efficace la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e di tutte le cartelle collegate ad essa ; in via subordinata, di limitare l'efficacia della pronuncia di 1° grado alle cartelle non opposte ai cui riferimenti si rimanda (pag. 7 dell'appello) e vittoria delle spese.

Si costituiva in appello parte resistente con controdeduzioni con cui confutava :

A) la tesi dell'assenza di iter logico della sentenza impugnata laddove, invece, il Giudice di 1° grado aveva ravvisato irregolarità nella notifica degli atti precedenti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria ovvero per omessa insinuazione nel passivo fallimentare o, ancora, per non aver dimostrato di non essere stata soddisfatta nel fallimento ;

B) circa la presunta omessa valutazione del piano di rateazione, che il contribuente, dopo la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, ha avviato anche la rateizzazione per bloccare l'azione esecutiva ;

C) sul conteggio errato degli interessi, che Equitalia non ha dimostrato di non aver conteggiato gli interessi, sospesi in forza dell'art. 55 della legge fallimentare.

Chiedeva, in via principale, di rigettare l'appello ; in via subordinata, di ridurre l'iscrizione ipotecaria al doppio dei crediti tributari ; annullare gli interessi di mora ; e vittoria delle spese.

Nelle more dell'udienza dibattimentale del 17/5/2018, parte resistente depositava, in data 7/5/2018, memoria illustrativa.

Terminata la relazione da parte del Giudice Relatore, prendevano la parola, in assenza dell'appellante , il dott. in sostituzione del difensore del contribuente dott.

Stefano Noro per la parte resistente.

Al dott. è stato domandato se il contribuente avesse aderito alla c.d. rottamazione dei vecchi ruoli esattoriali, ragione per la quale fu chiesto ed ottenuto il presente rinvio del dibattimento e la risposta è stata negativa.

Terminato il dibattimento, la Commissione Tributaria Regionale, sezione 1^a, decideva il giudizio.

Motivazione

L'appello non può essere accolto per quanto segue.

Sono almeno tre le fondamentali ragioni che depongono in modo sfavorevole all'appellante :

1) non si è compreso in tutto l'iter processuale perché, in presenza del procedimento fallimentare riguardante la S.a.s., l'Ente della Riscossione non abbia in tale procedimento concorsuale fatto valere i propri crediti, peraltro, privilegiati ;

2) il Giudice di 1° Grado ha incentrato la motivazione della sentenza sulla non provata sussistenza del presupposto dei crediti vantati e della misura a tutela dei crediti medesimi, rappresentata dall'iscrizione ipotecaria. Anche in appello, le ragioni di fondo profilate dalla sentenza non hanno trovato risposta documentale alcuna ;

3) la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 del 2016, ha stabilito che la riscossione coattiva dei crediti tributari va azionata nel termine di 5 anni dalla notificazione senza seguito delle cartelle di pagamento, pena la prescrizione del credito medesimo e tali termini sono ampiamente decorsi per i vari e diversi crediti vantati.

Il lassismo e il pressapochismo dell'Ente della Riscossione si è riverberato sugli interessi sostanziali, ossia sui crediti tributarie di varia natura, degli Enti Impositori, vanificandoli irrimediabilmente.


In deroga al principio della soccombenza, le spese di lite, per ragioni di equità, si ritiene di compensarle tra le parti in causa.

P.Q.M.

Conferma la sentenza appellata e dichiara compensate le spese del grado.

Torino, 17.5.2018

L'Estensore



Il Presidente



